

COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 22-03-17

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20:45, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RINALDI MIRCO	P	BURATTINI SAMUELE	P
PERSICO ROBERTO	P	PASCOLINI FABIO	P
GRILLI DANIELE	P	PECORINI ANDREA	P
RICCI LORENZO	P	BRACHELENTE MAURO	P
MONTAGNINI CHIARA	P	GRASSINI ANDREA	P
ROSINI ROBERTA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MONTAGNINI CHIARA in qualità di PRESIDENTE, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. AMBRA RUSTICI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RICHIAMATO il vigente statuto comunale;

PREMESSO che sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nei seguenti termini:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to GONFIA FABIO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to GONFIA FABIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 05/09/2014 con cui è stato approvato il Regolamento IUC, ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 27/04/2016 con cui sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2016;

RICHIAMATO il comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha stabilito che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la Legge n. 208 del 28/08/2015 (Legge di stabilità 2016) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30/12/2015 n. 302, che ha parzialmente modificato la disciplina della TASI, in particolare:

art. 1 – comma 14: All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 28 della Legge 218/2015 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo art. 1 della L. 218/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 che fissa al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24/02/2017;

Udita in merito la relazione del Sindaco;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con il seguente esito di votazione:

Presenti 11

Votanti 9

Astenuti 2 (Brachelente, Pecorini)

Con voti favorevoli 8 e voti contrari 1 (Grassini), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) DI DETERMINARE** le seguenti **aliquote** per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 :

CATEGORIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali di CAT. A1 , A8 e A9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: <ul style="list-style-type: none">- A10 (uffici e studi privati)- C1 (negozi e botteghe)- D1 (opifici)- D2 (alberghi e pensioni)- D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)- D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale)- D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale)	2,50 per mille
Tutti gli altri immobili	0,80 per mille

- 3) DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

SERVIZIO	Costi
Illuminazione pubblica	52.800,00
Sicurezza	44.800,00

Manutenzione strade	68.988,48
Manutenzione verde pubblico	8.000,00
Protezione civile	7.500,00
Servizi socio - assistenziali	29.512,17
Servizi cimiteriali	7.500,00
Biblioteche	15.500,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI (A)	234.600,65
GETTITO TASI PREVISTO (B)	72.000,00
DIFFERENZA (C = A-B)	162.600,65

4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 05/09/2014 E SS.MM.II. ;

6) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) **DI DARE ATTO** che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Con successiva votazione avente il seguente esito:

Presenti 11

Votanti 9

Astenuti 2 (Brachelente, Pecorini)

Con voti favorevoli 8 e voti contrari 1 (Grassini), espressi per alzata di mano

il presente atto viene dichiarato **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MONTAGNINI CHIARA

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBRA RUSTICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-04-17 al giorno 17-04-17 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il **decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione**, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo stata **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato